

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 18 giugno 2008

che modifica la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore

(2008/587/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 195, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 107 D, paragrafo 4,

visto il progetto di decisione approvato dal Parlamento europeo il 22 aprile 2008 ⁽¹⁾ e la risoluzione e gli emendamenti approvati il 18 giugno 2008 ⁽²⁾,

visto il parere della Commissione,

con l'approvazione del Consiglio ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce il diritto ad una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini europei.

(2) La fiducia dei cittadini nella capacità del Mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione è fondamentale per il successo dell'azione del Mediatore.

(3) È auspicabile adeguare lo statuto del Mediatore, al fine di eliminare eventuali incertezze riguardo alla capacità del Mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione.

(4) È auspicabile adeguare lo statuto del Mediatore, al fine di consentire un'eventuale evoluzione delle disposizioni giuridiche o della giurisprudenza concernenti l'intervento degli organi, uffici e agenzie dell'Unione europea nei procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia.

(5) È auspicabile adeguare lo statuto del Mediatore, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea nella lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, segnatamente l'istituzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in modo tale che il Mediatore possa comunicare a tali istituzioni e organi qualsiasi informazione di loro competenza.

(6) È auspicabile adottare misure per consentire al Mediatore di rafforzare la sua cooperazione con istituzioni analoghe a livello nazionale e internazionale, come pure con istituzioni nazionali o internazionali, anche se il loro ambito di attività è più ampio rispetto a quello del Mediatore europeo, come ad esempio la protezione dei diritti umani, in quanto tale cooperazione può contribuire a rendere più efficiente l'azione del Mediatore.

(7) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è giunto a scadenza nel 2002,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ Decisione del Consiglio del 12 giugno 2008.

DECIDE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione 94/262/CECA, CE, Euratom

La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo ⁽¹⁾ è modificata nel modo seguente:

- 1) Nel visto 1, sopprimere le parole «Articolo 20 D, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio»;
- 2) il considerando 3 è sostituito dal testo seguente:

«considerando che il Mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, fermo restando l'obbligo del Mediatore di non divulgarle; che l'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (*), dovrebbe essere soggetto all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo comunitario in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma dovrebbero informare il Mediatore di tale carattere di segretezza; che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, il Mediatore dovrebbe concordare preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il Mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;

(*) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).»;

- 3) nell'articolo 1, paragrafo 1, sopprimere le parole: «Articolo 20 D, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio»;
- 4) Il paragrafo 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al Mediatore le informazioni che egli richiede loro

(1) GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. L'accesso a informazioni o documenti secretati, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sono soggetti all'osservanza delle norme di sicurezza dell'istituzione o organo comunitario in questione.

Le istituzioni o organi che trasmettono le informazioni o i documenti secretati di cui al primo comma informano il Mediatore di tale carattere di segretezza.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il Mediatore concorda preventivamente con l'istituzione o organo interessato le condizioni per il trattamento delle informazioni o documenti secretati o di altre informazioni coperte dal segreto professionale.

Le istituzioni o organi interessati consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Essi consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

In entrambi i casi, e in conformità dell'articolo 4, il Mediatore non può divulgare il contenuto di detti documenti.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del Mediatore; essi restano vincolati dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari, segnatamente dall'obbligo del segreto professionale.»;

- 5) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. Il Mediatore e il personale alle sue dipendenze, ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato che istituisce la Comunità europea e 194 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno in particolare l'obbligo di non divulgare informazioni secretate né i documenti trasmessi al Mediatore, in particolare i documenti sensibili ex articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, né i documenti che rientrano nell'ambito della legislazione comunitaria concernente la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il Mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee e, se il caso rientra nei suoi poteri, all'istituzione o organo comunitario competente o al servizio preposto alla lotta antifrode; se del caso, il Mediatore informa anche l'istituzione o l'organo comunitario da cui dipende il funzionario o l'agente interessato, che potrebbero eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il Mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.»

6) è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Il Mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di accesso pubblico diverse da quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 1, conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001.»

7) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il Mediatore può

cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il Mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.

2. Nell'ambito delle sue funzioni come descritte all'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107 D del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed evitando ogni duplicazione con le attività di altre istituzioni o organi, il Mediatore può, alle stesse condizioni, cooperare con istituzioni e organi degli Stati membri competenti per la promozione e tutela dei diritti fondamentali.»

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore quattordici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 18 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING